



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
DIREZIONE PER LA DIDATTICA E L'ORIENTAMENTO

D. R. n° 323
del
15 MAR. 2012

OGGETTO: SELEZIONE PER LE COLLABORAZIONI STUDENTESCHE 2011/2012

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto dell'Ateneo, emanato con D.R. del 18.12.1995, G.U. supp. ord. n. 5 del 8.01.1996 e successive modifiche;
- VISTA la Legge 168/89;
- VISTO il Regolamento amministrativo-contabile di Ateneo;
- VISTA la Legge 390/91, artt. 4 e 13, contenente norme sul diritto agli studi universitari;
- VISTO il DPCM del 09.04.2001, su *"Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari"*;
- VISTO il Regolamento per lo svolgimento di collaborazioni da parte degli studenti dell'Università degli Studi di Cagliari ad attività connesse ai servizi dell'Ateneo, approvato con D.R. n° 309 del 09 marzo 2012 secondo l'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati riferito all'anno 2010;
- RILEVATO che le prestazioni richieste a ciascuno studente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, non possono superare le 150 ore da retribuire con un compenso di € 10,00 per ogni ora di effettiva prestazione;
- RILEVATO che ai sensi dell'art. 2, comma 4, del DPCM del 9 aprile 2001, le collaborazioni devono essere assegnate in via prioritaria sulla base di graduatorie separate agli studenti idonei non beneficiari di borse di studio concesse dall'ERSU per l'A.A. 2011/2012;
- CONSIDERATO che nel bilancio di previsione di Ateneo 2012 è prevista una somma pari a euro 270.00,00 per l'attribuzione delle collaborazioni studentesca;
- RILEVATA la necessità di stilare le graduatorie di merito da cui attingere i nominativi degli studenti collaboratori al fine di poter soddisfare per l'A.A. 2011/2012 le richieste di collaborazioni che perverranno da parte delle strutture dell'Ateneo, finalizzate a garantire la continuità nella erogazione dei servizi agli studenti e all'utenza in genere;
- RAVVISATA la necessità di emanare il bando di selezione per la formazione delle graduatorie di merito;

DECRETA

ART. 1 – OGGETTO

Nello spirito della Legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante "Norme in materia di diritto agli studi universitari", ed in particolare degli artt. 4 e 13, l'Università degli Studi di Cagliari per l'Anno Accademico 2011/2012 bandisce, sulla base dei requisiti di merito scolastico, di reddito, di composizione del nucleo familiare e di distanza della residenza dalla sede dell'Ateneo, la selezione per la formazione delle graduatorie di merito degli studenti iscritti presso l'Università degli Studi di Cagliari, da chiamare quali "collaboratori" per l'anno "2012".

ART. 2 - DESTINATARI

Possono accedere al concorso gli studenti dell'Università degli Studi di Cagliari in possesso dei

seguenti requisiti:

Anno di iscrizione

- a) studenti iscritti al secondo anno di corso e successivi – compresi gli studenti non in corso **sino ad un massimo di un anno accademico** - ai corsi di laurea, laurea specialistica a ciclo unico, laurea magistrale a ciclo unico, laurea specialistica / laurea magistrale biennale, corsi di laurea del vecchio ordinamento. Il calcolo degli anni di iscrizione è effettuato tenendo conto dell'anno di prima immatricolazione dello studente.

Crediti conseguiti/esami sostenuti

- b) studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea specialistica a ciclo unico, laurea magistrale a ciclo unico, **laurea specialistica / laurea magistrale biennale** che hanno conseguito, entro il 30 settembre 2011, almeno i 2/5 dei crediti convenzionalmente previsti in base all'anno di iscrizione (60 CFU per ciascun anno), così come di seguito indicato:

CFU minimi per iscritti ai corsi di laurea

Anni iscrizione	2°	3°	1° non in corso
CFU minimi	24	48	72

CFU minimi per iscritti ai corsi di laurea specialistica e magistrale (5 anni)

Anni iscrizione	2°	3°	4°	5°	1° non in corso
CFU minimi	24	48	72	96	120

CFU minimi per iscritti ai corsi di laurea specialistica o magistrale biennali

Anni iscrizione	2°	1° non in corso
CFU minimi	24	48

CFU minimi per iscritti ai corsi di laurea specialistica (6 anni)

Anni iscrizione	2°	3°	4°	5°	6°	1° non in corso
CFU minimi	24	48	72	96	120	144

Non sono ammessi a partecipare al concorso, a prescindere dai CFU conseguiti, gli studenti che abbiano optato per un impegno didattico a tempo parziale nel corrente anno accademico e in quello precedente.

- c) studenti iscritti ai corsi di laurea del vecchio ordinamento: studenti che hanno superato i 2/5 degli esami previsti dal piano di studi della Facoltà, con riferimento all'anno di iscrizione, entro il 30 settembre 2011.

Reddito nucleo familiare

- d) studenti che appartengono ad un nucleo familiare i cui redditi al lordo dell'IRPEF - dichiarati ai fini fiscali per l'anno 2010 dai componenti del nucleo familiare nei modelli CUD 2011, 730/2011 e UNICO 2011 Persone Fisiche - non superino i seguenti limiti:

famiglia composta da 1 solo componente	€.	17.141,09
famiglia composta da 2 componenti	€	28.592,10
famiglia composta da 3 componenti	€	39.824,06
famiglia composta da 4 componenti	€	50.409,60
famiglia composta da 5 componenti	€	60.514,07
famiglia composta da 6 componenti	€	69.659,61
famiglia composta da 7 componenti	€	78.317,69

Per ogni componente in più è previsto un innalzamento della soglia di reddito minimo pari a € 5.716,91

Ai fini della determinazione della soglia di partecipazione al concorso, il reddito lordo fiscalmente dichiarato per l'anno 2010 dai fratelli e dalle sorelle facenti parte del nucleo familiare, deve essere decurtato del 50%.

ART. 3 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere effettuate on line sul sito www.unica.it alla voce collaborazioni studentesche **a partire dal giorno**

02/04/2012

ed entro le ore 12,00 del giorno

02/05/2012

La ricevuta della domanda, rilasciata dalla procedura on line, dovrà essere consegnata ovvero spedita tramite raccomandata alla Direzione Didattica e Orientamento – Settore Orientamento, via Università 40, 09124 Cagliari, entro le ore 12,30 del giorno

04/05/2012

contestualmente alla copia di un documento di identità.

ART. 4 - INCOMPATIBILITÀ

Non hanno titolo a partecipare al concorso gli studenti:

- iscritti al primo anno di un corso di studi;
- iscritti alle scuole dirette ai fini speciali;
- iscritti a scuole di specializzazione o master universitari;
- che siano incorsi in una sanzione disciplinare superiore all'ammonizione;
- che beneficino di stipendi o retribuzioni fisse derivanti da attività che non consentano la frequenza.

ART. 5 - PREDISPOSIZIONE GRADUATORIE ANNUALI.

Ai sensi dall'art.2, comma 4 del D.P.C.M. del 09 aprile 2001 le collaborazioni saranno assegnate in via prioritaria, sulla base di graduatorie separate, agli studenti idonei non beneficiari delle borse di studio concesse dall'ERSU per l'A.A. 2011/2012.

- Le istanze dei partecipanti al concorso verranno esaminate da un'apposita Commissione, nominata con Decreto Rettorale.

- La Commissione predisporrà - secondo i criteri di merito, distanza, consistenza e reddito del nucleo familiare - tre graduatorie provvisorie e distinte:

a) una per gli studenti idonei non beneficiari di borse di studio concesse dall'ERSU per l'anno accademico 2011/2012;

b) una per gli studenti iscritti a corsi di laurea triennale e a corsi di laurea specialistica a ciclo unico;

c) una per gli studenti iscritti ai corsi di laurea biennale specialistica o magistrale.

- Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all'Albo on line dell'Ateneo, presso il Settore Orientamento in Itinere, le Facoltà, i Dipartimenti e nel sito web www.unica.it alla voce *Orientamento in Entrata ed in Itinere – Collaborazioni Studentesche* entro il giorno

11/05/2012

Avverso la graduatoria provvisoria gli studenti potranno presentare ricorso entro il giorno

28/05/2012

Le graduatorie definitive verranno pubblicate all'Albo on line dell'Ateneo, presso il Settore Orientamento in Itinere, le Facoltà, i Dipartimenti e nel sito web www.unica.it alla voce *Orientamento in Entrata ed in Itinere – Collaborazioni Studentesche* entro il giorno

31/05/2012

- La pubblicazione delle graduatorie vale quale comunicazione agli interessati dell'esito della domanda. Nessuna comunicazione verrà inviata per posta.

ART. 6 - ASSEGNAZIONI

Ai sensi dall'art.1, comma 3 del D.P.C.M. del 30 aprile 1997 le collaborazioni sono assegnate, in via prioritaria, agli studenti idonei non beneficiari delle borse di studio concesse dall'ERSU per lo stesso anno accademico, che abbiano riportato complessivamente il punteggio più alto per merito, distanza, reddito e consistenza del nucleo familiare.

A conclusione della graduatoria relativa agli idonei non beneficiari della borsa ERSU, si procede con l'assegnazione delle collaborazioni agli studenti appartenenti alle altre due graduatorie di merito che abbiano riportato complessivamente il punteggio più alto per merito, distanza, reddito e consistenza del nucleo familiare.

La percentuale di assegnazioni alle due graduatorie (graduatoria L+ LSCU e graduatoria LS e/o LM) viene determinata annualmente e in percentuale in base al numero degli iscritti.

A parità di punteggio precedono in graduatoria coloro che hanno riportato la media dei voti di esame più alta calcolata come media ponderata per gli studenti iscritti ai corsi di studio riformati e come media semplice per gli studenti iscritti ai corsi del vecchio ordinamento. In caso di ulteriore parità, precedono in graduatoria coloro che hanno un punteggio più elevato per la distanza dalla sede del corso.

Le collaborazioni sono ripartite tra le strutture dell'Ateneo dal Dirigente della Direzione per la Didattica e l'Orientamento, tenuto conto dei fondi di bilancio disponibili, nonché delle richieste formulate dalle stesse strutture dell'Amministrazione e concedendo allo studente di esercitare un'opzione di scelta relativamente alla struttura in cui intende svolgere la collaborazione (al fine di garantire allo studente il consolidamento del proprio percorso didattico – formativo e un ottimale avviamento professionale).

ART. 7 – COMPENSO

Le prestazioni richieste a ciascuno studente non possono superare le 150 (centocinquanta) ore e saranno retribuite con un compenso di € 10,00 (euro dieci/00) per ogni ora di effettiva collaborazione, esente dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche.

I rapporti intercorrenti fra l'Università e gli studenti assegnatari verranno disciplinati con apposita scrittura privata.

La collaborazione non determina in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

La copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile a favore dei collaboratori è garantita dalle polizze infortuni e R.C. stipulate dalla amministrazione per tutti gli studenti dell'Ateneo.

ART. 8 - DECADENZA

Lo studente decade dalla permanenza in graduatoria e quindi dal diritto allo svolgimento delle collaborazioni nei seguenti casi:

- a) quando non dia la propria immediata disponibilità al momento della chiamata da parte della struttura cui è stato assegnato;
- b) qualora in sede di controllo sulla verifica delle autocertificazioni prodotte lo studente non risultasse in possesso dei requisiti di merito, di reddito e di quelli riguardanti la composizione del nucleo familiare;
- c) rinuncia agli studi o trasferimento ad altra sede;
- d) completamento del ciclo di studi;
- e) incorra in sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione;
- f) in caso di inadempienze nella esecuzione della prestazione.

ART. 9 – STRUTTURE DI DESTINAZIONE

Le collaborazioni che gli studenti saranno chiamati a svolgere consistiranno in attività presso:

- Biblioteche di Facoltà o di Dipartimento;
- Aule di lezione;
- Aule di informatica;
- Segreterie Studenti;
- Altre attività connesse ai servizi resi ai sensi dell'art. 13 della Legge 341/90 (sono esclusi i servizi inerenti alle attività di docenza di cui all'art.12 L. 13/11/1990 n.341, allo svolgimento di esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative).

ART. 10 – ACCERTAMENTI SULLA VERIDICITA DELLE DICHIARAZIONI

L'Università di Cagliari, ai sensi dell'art. 22, comma secondo, Legge 390/91 e dell'art. 4, comma 10 del D.P.C.M. 09/04/01 nonché dell'art. 71 del DPR n. 445 del 28/12/2000 sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, può esercitare un più accurato controllo sulle condizioni economiche degli studenti richiedenti affinché le collaborazioni vengano attribuite a coloro che si trovino nelle effettive condizioni richieste per ottenerle, chiedendo informazioni all'Amministrazione Finanziaria dello Stato e di altri Enti pubblici o privati.

Allo studente che abbia dichiarato il falso o comunque presentato dichiarazioni non corrispondenti al vero, viene immediatamente revocata la collaborazione, e rimarrà escluso dal beneficio per tutto il corso successivo degli studi, salvo l'adozione nei suoi confronti di sanzioni disciplinari e la denuncia all'Autorità Giudiziaria qualora si ravvisino gli estremi di reato


ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'informativa prevista dall'articolo 13 del "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196) è consultabile presso il Settore Orientamento della Direzione per la Didattica e l'Orientamento e su Internet all'indirizzo <http://www.unica.it> - sezione privacy.

ART. 12 - REGOLAMENTO GENERALE

Per quanto non previsto espressamente nel Bando di concorso si rimanda alle disposizioni contenute nel vigente " **Regolamento per lo svolgimento delle collaborazioni studentesche**".

Il responsabile del procedimento amministrativo è il Dott. Luciano Scalas, Responsabile Settore Orientamento della Direzione per la Didattica e l'Orientamento.


IL RETTORE
Prof. Giovanni Melis



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Direzione per la Didattica e l'Orientamento

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto dell'Ateneo, emanato con D.R. del 18.12.1995, G.U. supp. ord. n. 5 del 8.01.1996 e successive modifiche;
- VISTA la Legge 168/89;
- VISTO il Regolamento amministrativo-contabile di Ateneo;
- VISTA la Legge 390/91, artt. 4 e 13, contenente norme sul diritto agli studi universitari;
- VISTO il DPCM del 9.04.2001, su *"Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari"*;
- VISTE le delibere del Senato Accademico n. 96/09S del 18.12.09 e del Consiglio di Amministrazione n. 159/09C del 22.12.09 con le quali sono state approvate le modifiche al Regolamento per le Collaborazioni Studentesche;
- VISTO il regolamento emanato successivamente alle delibere degli organi accademici e in particolare l'articolo 9 del Regolamento rubricato *"Aggiornamenti importi e scadenze" che recita "Le fasce di reddito indicate per la determinazione della soglia minima di partecipazione al concorso (articolo 2 punto 3.) e per il punteggio in base al reddito del nucleo familiare (articolo 8), verranno annualmente incrementate d'ufficio sulla base del tasso di inflazione programmato, così come già previsto nel regolamento tasse e contributi;*
- VISTO il vigente *"Regolamento per lo svolgimento di collaborazioni da parte degli studenti dell'Università degli Studi di Cagliari ad attività connesse ai servizi dell'Ateneo"*, aggiornato secondo l'indice nazionale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati riferito all'anno 2009, approvato con Decreto Rettorale n. 144 del 29 novembre 2010;
- RILEVATA la necessità di aggiornare l'art. 2, comma 3, l'art. 4, comma 2, e l'art. 8, comma 1, del *"Regolamento per lo svolgimento delle collaborazioni studentesche"* secondo l'indice nazionale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati riferito all'anno 2010 al fine di consentire l'emanazione del *"Bando per l'assegnazione delle Collaborazioni Studentesche A.A. 2011/2012"*;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, gli articoli del *"Regolamento per lo svolgimento delle collaborazioni studentesche"*, sono modificati come di seguito riportato

Art. 2 comma 3. - reddito nucleo familiare

d) studenti che appartengono ad un nucleo familiare i cui redditi al lordo dell'IRPEF - dichiarati ai fini fiscali per l'anno 2010 dai componenti del nucleo familiare nei modelli CUD 2011, 730/2011 e

UNICO 2011 Persone Fisiche - non superino i seguenti limiti:

famiglia composta da 1 solo componente	€.	17.141,09
famiglia composta da 2 componenti	€	28.592,10
famiglia composta da 3 componenti	€	39.824,06
famiglia composta da 4 componenti	€	50.409,60
famiglia composta da 5 componenti	€	60.514,07
famiglia composta da 6 componenti	€	69.659,61
famiglia composta da 7 componenti	€	78.317,69

Per ogni componente in più è previsto un innalzamento della soglia di reddito minimo pari a € 5.716,91.

Articolo 4 comma 2 – condizione di studente indipendente

b) un reddito minimo da lavoro dipendente o assimilato dichiarato ai fini fiscali per l'anno 2009 consistente in € 8.137,14.

Articolo 8 comma 1 - Reddito nucleo familiare

1. Agli studenti è attribuito un punteggio in base alla somma dei redditi, al lordo dell'IRPEF, dichiarati ai fini fiscali per l'anno 2010 dai componenti del nucleo familiare nei modelli CUD 2011, 730/2011 e UNICO 2011 Persone Fisiche, secondo la seguente tabella:

- a) per reddito imponibile del nucleo familiare di appartenenza fino a € 23.422,82 punti 2
- b) per reddito imponibile del nucleo familiare di appartenenza fino a € 31.642,78 punti 1,50
- c) per reddito imponibile del nucleo familiare di appartenenza fino a € 41.007,39 punti 1
- d) per reddito imponibile del nucleo familiare di appartenenza oltre € 41.007,39 punti 0,50


IL RETTTORE
Prof. Giovanni Melis
